




**Regolamento Generale Verifiche  
(A/RGV/14)**

Revisione	03
Data:	04/07/2020
Pagina	1 di 25


## Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	Data	Descrizione delle modifiche	Redatto da	Verificato da	Approvato da
00	26/04/2018	Prima emissione	RGQ <i>Anisa Clivio</i>	RGQ <i>Anisa Clivio</i>	DIR <i>H. Lestini</i>
01	20/04/2020	Modificati §§ 1, 3, 6.1, 6.3, 7.3, Allegato 1	RGQ <i>Anisa Clivio</i>	RGQ <i>Anisa Clivio</i>	DIR <i>H. Lestini</i>
02	25/05/2020	Modificati §§ 2; 7.3; 13; 13.1	RGQ <i>Anisa Clivio</i>	RGQ <i>Anisa Clivio</i>	DIR <i>H. Lestini</i>
03	04/07/2020	Modificati §§ 3, 4, 6.1, 11, 13, 13.1, 13.2	RGQ <i>Anisa Clivio</i>	RGQ <i>Anisa Clivio</i>	DIR <i>H. Lestini</i>

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	2 di 25

**INDICE**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2. TERMINI E DEFINIZIONI	5
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
4. MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO	7
5. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI	7
6. DIRITTI E DOVERI	8
6.1 DOVERI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA VERIFICA	8
6.2 DIRITTI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA VERIFICA	12
6.3 DIRITTI E DOVERI DI EQUA S.R.L.	12
7. SERVIZIO DI VERIFICA	14
7.1 Richiesta del servizio di verifica	14
7.2 Esecuzione delle verifiche	15
7.3 Riesame dell'attività ispettiva	17
8. USO DEL VERBALE	18
9. RISERVATEZZA	19
10. TRATTAMENTO DEI DATI	20
11. RESPONSABILITA'	20
12. RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO VERSO TERZI ED ASSICURAZIONE	20
13. RICORSI E RECLAMI	20
13.1 RECLAMI	21
13.2 RICORSI	22
14. CONTENZIOSI/CONTROVERSIE	23
15. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE	23
Allegato 1: Informativa Privacy	25

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	3 di 25

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento regola e stabilisce le modalità seguite da Equa S.r.l. (di seguito denominata anche "Equa" o "organismo") per l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie, previste dal D.P.R. 462/01 e s.m.i., di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, installati nei luoghi di lavoro. Nello specifico il regolamento si applica, così come indicato all'art. 1 della Direttiva 11 marzo 2002, a:

- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1.000 V;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1.000 V;
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti (verifiche periodiche) o l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di esito negativo della verifica periodica, modifiche sostanziali dell'impianto o richieste del datore di lavoro (verifiche straordinarie).


Le ispezioni riguardano esclusivamente la verifica degli impianti in base ai criteri di riferimento e non riguarda il rispetto di tutte le norme vigenti connesse con tali impianti (che resta di esclusiva responsabilità del Cliente).

Nell'esecuzione delle suddette verifiche elettriche, Equa opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica. In particolare, Equa ed il suo personale, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione o di parti di essi;
- qualsiasi altra attività o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività, integrità imparzialità ed indipendenza in relazione alle ispezioni svolte.

Il presente regolamento viene applicato da Equa in maniera uniforme ed imparziale a tutti i clienti che richiedano i servizi di verifica sopra citati erogati da Equa e che si impegnino all'osservanza del presente regolamento, delle clausole contrattuali specifiche definite tra le parti e delle prescrizioni delle norme di riferimento. In particolare, l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di impianti già verificati e non vengono poste in atto condizioni discriminatorie di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura.

Nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, Equa si configura come organismo di ispezione di tipo "A", che pertanto esegue ispezioni di terza parte. Equa infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a elementi di cui non

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	4 di 25

detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione.

Equa ed il suo personale inoltre non forniscono ai clienti servizi di consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica relativa all'impianto da sottoporre ad ispezione, né indicano al committente il tecnico a cui rivolgersi per la predisposizione di detta documentazione.

## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento valgono i termini e le definizioni riportate nella normativa indicata nel successivo paragrafo 3. In particolare, si applicano le seguenti definizioni:

- **Cliente o Committente:** il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il datore di lavoro direttamente, o in alternativa il suo Legale Rappresentante;
- **Impianto di messa a terra:** l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Fanno parte dell'impianto di terra i dispersori per assicurare la protezione dai contatti indiretti;
- **Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche:** insieme dei ricettori, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra e dei conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno;
- **Luogo di lavoro:** per l'identificazione dei luoghi di lavoro si faccia riferimento a quanto previsto dal "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" (D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
- **Modifica sostanziale dell'impianto:** per la definizione di modifica sostanziale si faccia riferimento a quanto riportato nella guida CEI 0-14 al paragrafo 2.4.5, che rimanda alla circolare ISPESL n. 12988 del 24/10/1994;
- **Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva. Inoltre, relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, i termini "verifica" ed "ispezione" sono utilizzati nel presente documento con lo stesso significato;
- **Verifica periodica:** attività di verifica con cadenza quinquennale (per impianti installati in ambienti ordinari) o biennale (per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione) che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone ed analisi strumentali con il fine di accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza;
- **Verifica straordinaria:** attività di verifica a carattere straordinario a seguito di esito negativo della verifica periodica, modifiche sostanziali dell'impianto o richiesta del datore di lavoro;



## Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	03
Data:	04/07/2020
Pagina	5 di 25

- **Verbale di verifica:** documento relativo all'attività di ispezione appositamente predisposto dall'Organismo per le annotazioni e le risultanze degli esami e delle prove strumentali eseguite delle verifiche periodiche/straordinarie. Viene rilasciato al cliente, dopo il riesame del Responsabile Tecnico;
- **Non Conformità:** condizione di deviazione o di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento che, sulla base di evidenze oggettive, pone un dubbio significativo circa la sicurezza dell'impianto. Una o più Non Conformità comportano il risultato negativo della verifica con la necessità di intraprendere le azioni descritte nel presente documento;
- **Commento:** indicazione al Cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano direttamente o immediatamente la sicurezza dell'impianto. I commenti non determinano il fermo dell'impianto, ma devono comunque essere presi in carico dal Cliente;
- **Organismo di Ispezione di tipo "A":** Organismo d'ispezione che fornisce servizi d'ispezione e che rispetta i requisiti di indipendenza riportati nell'Appendice A.1 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
- **Verificatore:** tecnico incaricato di pubblico servizio qualificato secondo le procedure interne di Equa, da questi incaricato di eseguire il servizio di ispezione;
- **Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'organismo di ispezione;
- **Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione diversa dal ricorso, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti di qualsiasi tipo con Equa, (es. clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo di ispezione e, in genere, all'operato del medesimo;

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (D.P.R. 462/01) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";
- Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 - "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A";
- D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- D.M. n. 38 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13 lettera a della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il Funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni";
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"




## Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	03
Data:	04/07/2020
Pagina	6 di 25

- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA"
- Circolare Tecnica di Accredia DC n. 29/2017 "Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01" (Rif. Accredia DC2017UTL021);
- Documento ACCREDIA LS-03 "Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- ILAC P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- ILAC P10 ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results
- Guide IAF / EA, ILAC, UNI, EN, relative linee guida e specifiche di riferimento applicabili;
- Norme CEI di riferimento e relative Linee Guida;
- Eventuali prescrizioni aggiuntive contenute nei regolamenti tecnici, circolari o documenti delle autorità competenti quali ad esempio Accredia, Organismi ministeriali e/o Autorità competenti ecc..
- Norme Tecniche:

CEI 0-2	CEI 64-15
CEI 0-10	CEI 64-17
CEI 0-11	CEI 64-18
CEI 0-14	CEI 64-19
CEI 23-98	CEI 64-19;V1
CEI 23-101;Ab	CEI 64-50
CEI EN 60079-14	CEI 64-56
CEI EN 60079-17	CEI 64-57
CEI EN 60079-10-1	CEI 64-57;V1
CEI EN 60079-10-2	CEI 64-100/1;V1
CEI 31-93	CEI 11-27
CEI 31-108	CEI EN 50110-1
CEI 64-2	CEI 11-81
CEI 64-7	CEI 81-2
CEI 64-8;V1	CEI EN 62305-1/EC
CEI 64-8;V2	CEI EN 62305-1
CEI 64-8;V3	CEI EN 62305-2
CEI 64-8;V4	CEI EN 62305-2/EC
CEI 64-8/1	CEI EN 62305-3/EC
CEI 64-8/2	CEI EN 62305-3
CEI 64-8/3	CEI EN 62305-4

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	7 di 25

CEI 64-8/4	CEI EN 62305-4/EC
CEI 64-8/5	CEI 81-29
CEI 64-8/6	CEI 81-30
CEI 64-8/7	CEI EN 50191
CEI 64-12	CEI EN 50522
CEI 64-14	CEI 99-4
	CEI 99-5

Equa, nello svolgimento delle proprie attività, applica inoltre quanto disposto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per tutti i documenti soggetti a revisione si faccia riferimento allo stato di revisione/edizione in vigore.

#### 4. MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO


Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet <http://www.equasrl.it/> o comunque è possibile richiederne una copia all'Organismo. I clienti che hanno ricevuto il presente Regolamento e che hanno contratti ancora aperti con Equa, vengono informati tramite mail in caso di modifica del Regolamento stesso. È responsabilità del Cliente avere la versione aggiornata del Regolamento, scaricandolo dal sito o chiedendone copia all'organismo stesso. Il Regolamento è parte integrante del contratto tra le parti, il Cliente all'atto della sottoscrizione dichiara di accettarlo in tutte le sue parti. Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra l'Equa ed il Cliente. ~~Il Regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive che devono essere specificatamente inserite nell'offerta economica o nel contratto stipulato tra le parti.~~

#### 5. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

Relativamente alle condizioni contrattuali dei servizi erogati da Equa, oltre alle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'offerta/contratto sottoscritta dalle parti.

Equa ha in qualunque momento la possibilità di modificare/revisionare unilateralmente il presente regolamento (ad esempio in seguito alla pubblicazione di nuove norme o di nuove prescrizioni dell'Organismo di accreditamento, oppure a proprio insindacabile giudizio). Le variazioni del presente documento seguono lo stesso iter di verifica ed approvazione previsto per l'emissione. L'avvenuta modifica del presente Regolamento, la natura della stessa modifica, nonché le relative motivazioni vengono evidenziate aggiornando la tabella dello stato delle revisioni riportata nella prima pagina del presente Regolamento. Tale tabella consente di mantenere aggiornata la storia delle modifiche apportate, fornendo una traccia dei cambiamenti avvenuti. Ogniqualvolta venga apportata una modificata, si aggiorna automaticamente lo stato di revisione del presente Regolamento e la suddetta tabella delle revisioni.

Eventuali variazioni del presente Regolamento e di qualsiasi condizione contrattuale, sono notificate, a mezzo fax o e-mail o brevi manu ai Clienti che abbiano contratti aperti con Equa, con l'indicazione della data di entrate in vigore della

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	8 di 25

nuova revisione. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle modifiche, il cliente potrà comunicare a Equa la non accettazione delle stesse e potrà richiedere l'annullamento del rapporto contrattuale senza alcun onere tra le parti (in tal caso è richiesta la forma scritta). Passato il termine di 30 giorni senza comunicazioni da parte del Cliente, le variazioni contrattuali verranno ritenute accettate per silenzio – assenso.

## 6. DIRITTI E DOVERI

### 6.1 DOVERI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA VERIFICA

Il Cliente richiedente la verifica deve:

1. rispettare le prescrizioni del presente regolamento ed informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che siano riferibili ai requisiti indicati;
2. fatto salvo quanto riportato al successivo punto 6.3, garantire ai verificatori di Equa e al personale di Equa in affiancamento/addestramento, in supervisione o in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo) l'accesso agli impianti oggetto del servizio di ispezione, alle aree ove questi si trovano ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica;
3. garantire, anche senza preavviso, l'accesso agli elementi oggetto di ispezione, alle aree ove questi si trovano ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica, agli Ispettori/Esperti tecnici / osservatori di Accredia e/o di altri organismi di controllo/autorizzazione, in accompagnamento agli ispettori di Equa, pena la sospensione dell'attività ispettiva;
4. accertarsi, all'arrivo dell'ispettore incaricato da Equa, delle generalità dello stesso tramite il tesserino di riconoscimento rilasciato da Equa all'ispettore;
5. mettere a disposizione del personale ispettivo di Equa e ad eventuali altri componenti del gruppo di ispezione di cui ai punti 2) e 3) , all'atto della verifica, tutta la documentazione tecnica prevista dalle leggi e normative necessaria alla verifica e, nello specifico:
  - nel caso di verifiche degli impianti di terra:
    - ✓ eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL o Organismo abilitato);
    - ✓ la documentazione attestante la conformità dell'impianto redatta dall'installatore/i;
    - ✓ copia della denuncia di terra inviata agli Enti di Pubblica Vigilanza competenti per territorio o, in alternativa, evidenza di invio della stessa (es. ricevute di ritorno di lettere raccomandate / pec / ricevute di protocollate dall'ente pubblico di riferimento).
    - ✓ il progetto dell'impianto, ove richiesto, e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità;
    - ✓ i dati relativi a destinazione d'uso dell'impianto, eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti indiretti, valore delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura, verifica termica degli elementi dell'impianto di terra, in relazione ai valori delle correnti cortocircuito, se necessario (come ad esempio nelle stazioni e cabine elettriche), caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti;





## Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	03
Data:	04/07/2020
Pagina	9 di 25

- ✓ planimetrie dell'impianto elettrico
  - ✓ schemi elettrici di quadri di bassa tensione e di alta tensione per stazioni e cabine;
  - ✓ registro delle verifiche periodiche per i locali ad uso medico, con date ed esito, effettuate da tecnici qualificati;
  - nel caso di verifiche di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche:
    - ✓ eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ISPESL, ARPA, ASL o Organismo abilitato);
    - ✓ eventuale dichiarazione di conformità alla regola dell'arte rilasciata dal costruttore dell'impianto;
    - ✓ il documento di valutazione del rischio (norme CEI 81-1 e 81-4);
    - ✓ caratteristiche dell'LPS esterno, individuate attraverso una relazione con i necessari calcoli e gli elaborati grafici occorrenti;
    - ✓ caratteristiche dell'LPS interno e delle sue parti, attraverso una relazione contenente i calcoli occorrenti e gli elaborati grafici necessari;
  - nel caso di verifiche di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione:
    - ✓ documentazione attestante l'omologazione dell'impianto da parte degli Enti di Pubblica Vigilanza preposti.
    - ✓ eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ARPA, ASL o Organismo abilitato);
    - ✓ dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dell'impianto;
    - ✓ Documenti di classificazione delle zone pericolose;
    - ✓ Tipi e caratteristiche degli impianti a sicurezza adoperati o di sistemi specifici, attraverso l'impiego di schemi, planimetrie, anche di dettaglio se necessario;
  - in caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto, oltre a tutta la documentazione sopra riportata, fornire la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;
6. Garantire al personale di Equa l'accesso ai documenti ed informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, assicurando completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell'organismo, che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale/impiantistica;
7. Mettere a disposizione all'atto della verifica, pena la mancata effettuazione della verifica e con oneri a carico del Committente, il personale occorrente per l'effettuazione delle verifiche: detto personale dovrà comprendere un Responsabile dell'impianto (persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto e che, per tutta la durata della verifica, è responsabile di tutto ciò che riguarda l'assetto dell'impianto elettrico sul quale si effettua la verifica e della sua sicurezza elettrico), un Preposto ai lavori (persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro che, per tutta la durata della verifica, è responsabile della predisposizione dei presidi di sicurezza (es. posizionamento di ostacoli, barriere, cartelli monitori, ecc.), della consegna dell'impianto ai verificatori dell'Organismo ed ha la



## Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	03
Data:	04/07/2020
Pagina	10 di 25

- responsabilità di avvertire il verificatore di tutti i pericoli non evidenti che l'impianto potrebbe presentare durante la verifica) e dei Coadiutori (persone nominate dal committente per le attività di sostegno al Verificatore durante l'effettuazione della verifica);
8. presentare ai verificatori dell'Organismo un Piano di Lavoro, su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche (es. i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica; i punti di messa a terra di sezionamento; l'inserzione o l'esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; l'eventuale adozione di schemi d'impianto particolari, i DPI necessari, etc.);<sup>1</sup>
  9. nel caso di verifiche di impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, oltre a quanto sopra riportato nei punti 7) e 8), il Committente deve autorizzare formalmente l'accesso ai verificatori; garantire la costante presenza durante la verifica del Preposto ai lavori; verificare, tramite il Preposto ai lavori, che le attività di verifica, in particolare quelle strumentali, non possano dar luogo ad accensioni di miscele esplosive, installando se necessario apparati di controllo dell'aria ambiente; se del caso, fornire ai verificatori di Equa le attrezzature speciali necessarie per l'accesso e la sosta nei luoghi con pericolo di esplosione;
  10. accompagnare, tramite il preposto ai lavori o il Responsabile dell'impianto, i verificatori di Equa per tutta il tempo della verifica;
  11. fornire durante l'ispezione tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche dell'impianto e nello specifico mettere a disposizione, le attrezzature necessarie (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione e dei DPI di base per i verificatori) e rendere disponibile l'impianto ai verificatori dell'organismo per l'effettuazione delle verifiche;
  12. fornire, tramite il preposto ai lavori, tutte le attrezzature che si rendessero necessarie per eseguire le verifiche (es. attrezzi isolanti, martelli, scalini, tappeti, etc.) e garantirne l'integrità e la rispondenza alle norme di sicurezza"
  13. mettere a disposizione del gruppo di ispezione i dispositivi di protezione individuale, qualora fossero di tipo non abituale;
  14. non esercitare alcuna pressione che possa condizionare l'operato di Equa e dei suoi verificatori;
  15. informare Equa in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, cambi di denominazione sociale e comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
  16. ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a Equa ed a tutto il gruppo di ispezione o al personale in accompagnamento al gruppo di ispezione, le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale

<sup>1</sup> Relativamente ai punti 7) e 8), nei casi di impianti non complessi (in generale quando l'impianto è molto semplice o poco esteso e comunque assoggettabile alla sorveglianza di una sola persona), le figure di responsabile dell'impianto, di preposto ai lavori del committente e di coadiutore alla verifica possono coincidere e, solitamente, non è necessaria la predisposizione del piano di lavoro.



## Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	03
Data:	04/07/2020
Pagina	11 di 25


- dell'Organismo, nonché sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e ad operare con Equa e con il gruppo di ispezione ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
17. predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza delle persone e degli impianti durante l'espletamento delle attività, sia nei confronti degli addetti alle operazioni di verifica (e di tutto il personale indicato ai punti 2 e 3)), sia nei confronti degli utenti gli impianti oggetto della verifica;
  18. accettare gli esiti delle verifiche (fatta salva la possibilità per il cliente di presentare ricorsi, con le modalità previste al § 13 del presente documento) sanare gli eventuali rilievi emersi nel corso delle verifiche;
  19. non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento derivante dall'ispezione o di una sua parte, in modo da generare confusione o indurre in errore il destinatario sul suo effettivo significato (al riguardo vedasi paragrafo n. 8 del presente regolamento);
  20. provvedere, nei modi e nei tempi stabiliti, al pagamento dei corrispettivi dovuti a Equa a fronte dei servizi erogati. Il pagamento non può in alcun modo essere subordinato all'esito positivo della verifica, per cui per "fine lavori" è da intendersi l'emissione di verbale di verifica con esito positivo o esito negativo. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità riportate in fattura, concordati al momento della stipula del contratto;
  21. comunicare tempestivamente in forma scritta a Equa (oltre che INAIL, ASL o ARPA competente per territorio) eventuali cessazioni dell'esercizio, modifiche sostanziali preponderanti dell'impianto ed il trasferimento o spostamento degli impianti;
  22. approvare che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili agli enti di autorizzazione/abilitazione.
  23. comunicare tempestivamente all'INAIL il nominativo di Equa, quale organismo incaricato di effettuare le verifiche oggetto del presente regolamento

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, l'Organismo ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento o in altri accordi stipulati tra le parti, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto. In tale ipotesi resta fermo in ogni caso l'obbligo per il cliente di corrispondere gli importi pattuiti per la verifica.

### 6.2 DIRITTI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA VERIFICA

Il Cliente richiedente la verifica:

1. può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché Equa possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	12 di 25

2. può segnalare ad Equa qualsiasi comportamento non etico o non professionale del personale facente parte del gruppo di ispezione;
3. può chiedere la sostituzione degli ispettori incaricati di effettuare la verifica da Equa, qualora vi siano giustificati motivi, dandone comunicazione scritta ad Equa entro e non oltre il periodo di tempo stabilito comunicato al Cliente nel contratto stipulato tra le parti;
4. può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori dandone comunicazione scritta ad Equa nelle modalità riportate nel presente regolamento;
5. può richiedere ad Equa il verbale su qualunque tipo di supporto a condizione che si faccia carico dei relativi costi.

### 6.3 DIRITTI E DOVERI DI EQUA S.R.L.

Equa si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente ed ispettori esterni per la effettuazione delle attività di verifica, mantenendo in ogni caso la responsabilità delle attività stesse nei confronti del Cliente. L'Organismo si riserva il diritto di sostituire il personale incaricato all'ispezione, previa comunicazione al cliente e fatto salvo quanto specificato al paragrafo 6.2.

I doveri dell'Organismo sono:


1. impegnarsi ad eseguire le attività di verifica secondo quanto descritto nel presente regolamento generale, in conformità alle disposizioni prescritte dalle normative di riferimento ed in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
2. applicare le prescrizioni riportate nel presente regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della ispezione stessa;
3. mantenere aggiornata tutta la documentazione del sistema di gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti l'ispezione ed i documenti relativi alle verifiche;
4. impegnarsi a garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente delle attività oggetto del presente regolamento;
5. impegnarsi ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento da parte delle Autorità competenti; in ogni caso Equa non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Equa, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
6. nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, Equa si configura come Organismo di ispezione di tipo "A" (così come indicato nell'appendice A.1 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020) ovvero di "parte terza"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a impianti in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;



## Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	03
Data:	04/07/2020
Pagina	13 di 25

7. impegnarsi ad operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza rispetto alle parti interessate (Equa assicura che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate alle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati; Equa ed il personale di Equa non effettuano (né direttamente né indirettamente) attività di progettazione, installazione, manutenzione, consulenza su impianti elettrici);
  - Imparzialità e non discriminazione (Equa assicura che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale; Equa garantisce che non sussistono indebiti condizionamenti di natura commerciale, finanziaria o di altro genere che possano compromettere l'imparzialità della proprie attività ispettive e garantisce che le procedure nell'ambito delle quali Equa opera, siano gestite in modo non discriminatorio; Equa assicura che la propria struttura organizzativa sia priva di conflitti di interesse e assicura che eventuali conflitti di interessi siano stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività di verifica dell'organismo; Equa garantisce che gli ispettori incaricati della verifica ed i soggetti che esprimono un giudizio relativamente ad un determinato impianto, non abbiano svolto nel passato il ruolo di progettista o installatore dell'impianto oggetto di verifica);
  - riservatezza delle informazioni ottenute prima, dopo e durante tutta l'attività di verifica (tutto il personale di Equa, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso e/o nell'espletamento delle attività di verifica; in particolare, informazioni relative all'impianto o al Cliente, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente. Equa non sarà vincolato da tale obbligo nel caso di dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità di Equa o nel caso in cui tali informazioni vengano richieste dagli enti di accreditamento/autorizzazione, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie; in quest'ultimo caso Equa ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie. Equa tratta come riservate anche tutte le informazioni ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso, come a titolo esemplificativo dal reclamante o da autorità in ambito legislativo);
8. comunicare preventivamente al Committente la composizione dei team incaricati all'ispezione;
9. impegnarsi ad accettare eventuali segnalazioni motivate provenienti dai Committenti per quanto riguarda possibili incompatibilità di incarico di soggetti coinvolti nelle attività ispettive, che possano mettere in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
10. utilizzare nello svolgimento delle attività di verifica personale specificatamente qualificato e abilitato e strumentazione idonea a tale scopo e tarata secondo un programma stabilito;
11. garantire che tutto il personale ispettivo impiegato per le attività di verifica sia stato opportunamente edotto ed informato circa i rischi generali e specifici delle attività di ispezione;

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	14 di 25

12. garantire che il personale incaricato di effettuare le verifiche sia in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato da Equa e garantire che il tesserino sia presentato al Cliente su richiesta dello stesso al fine di accertare le generalità dell'ispettore;
13. disporre dei dispositivi individuali di protezione utilizzati nella aree di attività presso cui si svolgono attività di verifica e garantire la loro rispondenza alle norme di sicurezza; consegnare tali dispositivi di protezione individuale al personale che effettua le verifiche o che vi assiste, formandoli sull'utilizzo degli stessi (compreso il fatto di verificarne l'integrità prima e dopo l'uso); fare in modo che tale personale utilizzi i dispositivi individuali di cui sopra durante le ispezioni.
14. impegnarsi ad applicare il tariffario nazionale stabilito dal D.P.R. 462/01 e s.m.i. ed a corrispondere all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa corrisposta dal cliente.

## 7. SERVIZIO DI VERIFICA


### 7.1 Richiesta del servizio di verifica

Per poter erogare il servizio di verifica il soggetto richiedente la verifica, deve fornire a Equa tutte le informazioni necessarie per poter avviare il processo che dovrebbe portare alla stipula di un accordo per l'effettuazione delle verifiche.

Il committente che intende richiedere il servizio di verifica a Equa può effettuare la richiesta via mail, fax o verbalmente (in tal caso tutte le informazioni sono raccolte dal soggetto interno a Equa che interagisce con il soggetto richiedente).

Ai fini dell'emissione dell'offerta economica, i dati essenziali che il Cliente deve almeno fornire a Equa sono:

- per le verifiche degli impianti di messa a terra:
  - ✓ Superficie dei locali (mq)
  - ✓ Potenza disponibile (kW)
  - ✓ Tipologia di attività
  - ✓ dati del soggetto presso cui effettuare la verifica e dati per la fatturazione (se diversi dal precedente);
- per le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche:
  - ✓ dati del soggetto presso cui effettuare la verifica e dati per la fatturazione (se diversi dal precedente);
  - ✓ LPS esterno (ad asta o a gabbia)
  - ✓ Superficie;
  - ✓ LPS interno;
- per le verifiche degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione:
  - ✓ dati del soggetto presso cui effettuare la verifica e dati per la fatturazione (se diversi dal precedente);
  - ✓ data omologazione ASL o ARPA
  - ✓ Sostanze presenti (polveri, gas, vapori o nebbie)
  - ✓ Ambienti in cui sono presenti sorgenti di emissione.

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	15 di 25

La richiesta di verifica viene riesaminata da Equa per appurare la completezza delle informazioni ricevute. In particolare, prima che la richiesta venga esaminata ai fini della formulazione della relativa offerta si verifica che siano assicurate le condizioni di indipendenza, imparzialità ed integrità. Qualora non fosse possibile assicurare tali condizioni, Equa comunica al richiedente la verifica l'impossibilità di effettuare l'attività di verifica richiesta.

Sulla base dei dati ricevuti Equa prepara l'offerta e la invia al richiedente via mail, fax o brevi manu. In caso di accettazione dell'offerta il richiedente della verifica provvede a firmarla per accettazione e a ritornarla a Equa. Il Cliente verrà contattato per la programmazione dell'attività di verifica. Nell'offerta è indicata inoltre la possibilità per il richiedente la verifica di verificare l'elenco degli ispettori abilitati ad erogare il servizio, disponibile sul sito internet di Equa. Il Cliente ha diritto di riconsuare uno o più ispettori indicati, dandone motivata comunicazione scritta a Equa. Con l'accettazione dell'offerta il Cliente accetta anche gli ispettori indicati sul sito internet dell'organismo.

#### **7.2 Esecuzione delle verifiche**

La verifica può iniziare solo a seguito della presentazione da parte del committente al verificatore dell'Organismo di un Piano di Lavoro, su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche (es. i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica; i punti di messa a terra di sezionamento; l'inserzione o l'esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; l'eventuale adozione di schemi d'impianto particolari, i DPI necessari, etc.). Il piano di lavoro è compilato dal Responsabile dell'impianto (persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto e che, per tutta la durata della verifica, è responsabile di tutto ciò che riguarda l'assetto dell'impianto elettrico sul quale si effettua la verifica e della sua sicurezza elettrico). Ai fine della compilazione del piano di lavoro il verificatore fornisce al responsabile dell'impianto tutte le informazioni relative alle parti dell'impianto da verificare, ai luoghi nei quali dovrà recarsi e sostare, ai tipi di verifiche da eseguire ed alle modalità di effettuazione della verifica. Sul Piano di lavoro sono indicate tutte le persone coinvolte nell'effettuazione della verifica.


La verifica inizia con l'identificazione, da parte del verificatore, dell'impianto oggetto d'ispezione per controllare che sia esattamente corrispondente a quello assegnato in sede di contrattualizzazione. Nel caso in cui si riscontrino dati identificativi differenti rispetto a quanto indicato nel contratto, l'ispettore è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo che provvede a contattare il cliente per effettuare tutti i controlli necessari.

Le operazioni di verifica periodica degli impianti sono dirette ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti.

L'ispezione comprende:

- esame documentale;
- esame a vista;
- effettuazione di prove.

La verifica inizia con l'esame della documentazione tecnica, relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento. La documentazione tecnica

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	16 di 25

che l'azienda deve rendere disponibile varia a seconda del tipo d'impianto che si deve verificare ed è indicata nel paragrafo 6 del presente documento.

Successivamente si procede con l'esame a vista dei luoghi e degli impianti. Questo esame ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche.

L'esame a vista è preliminare alle prove ed alle misurazioni da effettuare in sede di verifica ed è anche utile al fine di determinare il possibile campione di punti da sottoporre a verifica (le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando i componenti utilizzati siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando siano uguali).

L'esame a vista e le prove sono condotte con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione del committente (preposto del committente alla verifica).

Le risultanze dei riscontri, delle prove e delle misurazioni effettuate durante la verifica sono registrate dall'ispettore sul Verbale di verifica e sugli eventuali allegati (compilati a seconda del tipo di verifica e/o del tipo di prove da eseguire). Durante le verifiche, come previsto dalla Guida CEI 0-14, l'impianto viene "consegnato" dal cliente al verificatore. Nel corso del periodo in cui l'impianto è sotto la sua responsabilità, fino al momento della "restituzione" dell'impianto al cliente, l'ispettore adotta tutti gli opportuni mezzi per evitare il deterioramento o il danneggiamento degli elementi da sottoporre ad ispezione. La consegna dell'impianto avviene mediante una comunicazione verbale del preposto ai lavori del committente per stabilire che è possibile iniziare l'attività di verifica. La registrazione di tale comunicazione viene fatta dal verificatore, annotando sul verbale l'ora di inizio della verifica. Allo stesso modo, al termine della verifica, l'ispettore comunica al preposto ai lavori del committente il termine dell'attività di verifica, annotando tale comunicazione sul verbale attraverso l'ora di fine verifica.

Al termine delle operazioni sopra specificate, l'ispettore comunica al Cliente l'esito della verifica che può essere:


- positivo, quando non si sono evidenziati rilievi che possano mettere in dubbio la conformità dell'impianto in termini di sicurezza;
- negativo, quando gli eventuali rilievi evidenziati si riferiscono ad anomalie che possono compromettere la sicurezza dell'impianto.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;
- modifiche sostanziali dell'impianto;
- richiesta da parte del datore di lavoro per qualsiasi ragione (es. in seguito ad un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, in seguito ad un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

La gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avviene secondo le modalità sopra descritte per le verifiche periodiche. Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, il datore di lavoro deve, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo, richiedere una nuova verifica ad un organismo abilitato, al fine di attestare l'avvenuta regolarizzazione dell'impianto. Una verifica straordinaria effettuata a



	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	17 di 25

seguito di esito negativo della verifica periodica non modifica la scadenza delle verifiche periodiche. In caso di verifica straordinaria su richiesta del datore di lavoro o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale. Nel caso di verifica straordinaria a seguito di modifica sostanziale dell'impianto la periodicità delle successive verifiche periodiche sarà ricalcolata a partire dalla data della verifica straordinaria.


Nel caso di richiesta da parte del datore di lavoro nel verbale si precisa l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità delle verifiche.

Dopo la comunicazione dell'esito della verifica, il verificatore non lascia nulla al cliente e torna presso la sede per compilare il rapporto in formato elettronico, firmarlo e sottoporlo al Responsabile Tecnico per il successivo riesame. L'esito della verifica comunicato dal verificatore al termine dell'ispezione è infatti da considerarsi provvisorio, in quanto tutta la documentazione prodotta durante la verifica è soggetta a riesame del Responsabile Tecnico (o del suo sostituto).

### **7.3 Riesame dell'attività ispettiva**

Tutta la documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad analisi interna da parte del Responsabile Tecnico o del suo sostituto, per essere approvata accertando la completezza e regolarità della verifica e delle risultanze contenute nella relativa documentazione prodotta durante la verifica. A seguito del riesame il Responsabile tecnico firma il verbale di verifica. Il riesame del verbale viene eseguito dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica. L'esito della verifica comunicato dal verificatore è a questo punto da considerarsi definitivo ed il verbale sarà inviato al cliente entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica. Un riesame con esito negativo invalida il verbale emesso dal verificatore. In tal caso, il Responsabile tecnico comunica in forma scritta l'esito negativo del riesame e le osservazioni riscontrate all'ispettore, e si confronta con quest'ultimo per eventuali chiarimenti e per la riemissione del verbale che sarà inviato al cliente. Qualora ritenuto necessario (come ad esempio se fosse necessario ripetere la verifica) anche il cliente viene informato in relazione all'esito negativo del riesame.

Nel caso in cui l'esito riscontrato dal verificatore al momento della verifica fosse negativo, il verificatore contatta prontamente il Responsabile tecnico per il successivo riesame urgente della verbalizzazione prodotta dalla verifica, con le modalità sopra riportate. Il verificatore entro 1 giorno lavorativo dalla data della verifica farà pervenire ad Equa il verbale negativo. Ricevuto il verbale con esito negativo, il Responsabile Tecnico (o il suo sostituto) in via prioritaria procederà con il riesame entro 1 giorno lavorativo dalla data del ricevimento della documentazione relativa alla verifica. Se dal riesame del Responsabile tecnico fosse confermato l'esito negativo della verifica, il Responsabile tecnico provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'esito negativo all'Ente preposto alla sorveglianza competente per territorio e ad inviare il verbale via PEC entro 1 giorno lavorativo dalla data del riesame, affinché vengano adottate le misure previste dalla legge. Entro lo stesso termine (1 giorno lavorativo dalla data del riesame), il Responsabile Tecnico (o il suo sostituto) invierà al cliente il verbale con esito negativo a mezzo PEC. Il Cliente dovrà provvedere all'eliminazione

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	18 di 25

delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica e, a lavori ultimati, dovrà richiedere una verifica straordinaria.

#### **8. USO DEL VERBALE**

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il verbale di ispezione per scopi legali, promozionali o commerciali, al fine di attestare l'attività di ispezione ed i relativi risultati, purché ogni riferimento sia fatto in modo corretto, non produca confusione o non induca in errore circa il suo effettivo significato ed i limiti di validità di tale documento. In particolare, deve risultare chiaramente che il verbale riguarda esclusivamente quel determinato impianto oggetto di ispezione e che il rapporto riguarda esclusivamente le attività di ispezione di cui al presente regolamento. Il Cliente deve quindi evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della verbalizzazione rilasciata da Equa e deve evitare che la stessa possa intendersi estesa anche ad elementi non coperti dalla verifica effettuata dall'Organismo.

La riproduzione del verbale di ispezione è vietata, salvo approvazione scritta da parte di Equa S.r.l..

Il Cliente, nel caso intendesse utilizzare il verbale o farne riferimento con modalità differenti da quelle riportate nel presente paragrafo, deve contattare direttamente Equa per riceverne specifico benestare in forma scritta.

Nel caso di accertamento di comportamenti scorretti e dell'utilizzo non conforme della verbalizzazione rispetto a quanto sopra riportato, Equa si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti di tali soggetti, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali. Aggravante delle decisioni conseguenti è quella di aver arrecato danno all'immagine, alla serietà ed alla professionalità di Equa.


Nell'utilizzare il marchio Accredia sui verbali di verifica e sugli altri documenti sui quali l'organismo può decidere di apporlo, Equa si attiene alle prescrizioni contenute nell'apposito Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia (RG09). È precluso l'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti dell'Organismo.

#### **9. RISERVATEZZA**

Equa garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale coinvolto nelle attività di verifica venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di ispezione sono considerati riservati (e come tali, tutelati da indebita diffusione), salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o da disposizione dell'organismo di accreditamento e/o dagli Enti di autorizzazione. La loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da Equa e successivamente approvata (comunque prima della loro diffusione) in forma scritta dal Cliente/persona interessata, salvo i casi in cui si debbano essere forniti obbligatoriamente (es. richieste della magistratura). Allo stesso tempo, sono considerate riservate tutte le informazioni riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (es. dal reclamante o da autorità in ambito legislativo).

Equa garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti gli impianti ispezionati ed i rispettivi Clienti, ad eccezione delle informazioni che il Cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra Equa ed il cliente (es. al fine di rispondere ai reclami). Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	19 di 25

accessibili agli Enti di accreditamento e di autorizzazione e a Equa per le attività di controllo previste dalle norme di riferimento.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di Equa coinvolto nelle verifiche sottoscrive un impegno formale alla riservatezza ed al mantenimento del segreto professionale in relazione a qualunque documento o informazione venuta loro in possesso nell'espletamento delle proprie funzioni (copia di tale documento viene fornito al cliente su richiesta).

L'accesso e la consultazione della documentazione del Committente, dei rapporti e di qualunque altra evidenza dell'attività di verifica svolta (risultati di prove, contratti, ecc.) è riservato alle funzioni di Equa coinvolte in tali attività (come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli ispettori o il Responsabile Tecnico), al Committente stesso o al titolare dell'impianto sottoposto ad ispezione, e all'Organismo di Accreditamento e alle Autorità competenti e/o interessate (es. Ministeri). Tutte le registrazioni delle ispezioni sono opportunamente conservate in maniera protetta presso l'archivio di Equa (sia in formato cartaceo che elettronico), in modo da garantirne la conservazione ed impedirne l'accesso a persone non autorizzate.

Qualunque altro accesso, ad eccezione di quelli connessi all'ottemperanza ad obblighi di legge, è sottoposto a comunicazione ed autorizzazione da parte del Committente.


Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (es. comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), Equa si ritiene sollevata dall'obbligo della riservatezza; nel caso in cui sia consentito dalla legislazione applicabile, Equa provvederà ad informare preventivamente il Cliente/persona interessata.

Le informazioni riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (ad esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate da Equa e da tutto il personale che opera per Equa, come informazioni riservate.

#### **10. TRATTAMENTO DEI DATI**

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali), e Regolamento Europeo 679/2016 il Cliente riconosce che gli sono state rese note le informazioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 679/2016 (al riguardo vedasi l'Allegato 1 del presente regolamento). In particolare, Equa informa che tratterà i dati personali del Cliente, esclusivamente per le finalità e con le modalità riportate nell'informativa contenuta nell'Allegato 1 del presente documento.

Il Cliente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del rapporto tra le parti. Il Cliente autorizza Equa a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto.

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	20 di 25

### 11. RESPONSABILITA'

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile o penale relativamente agli impianti ispezionati, si farà riferimento al codice civile o penale ed alle Leggi vigenti nella materia specifica.

Equa si impegna ad esercitare la dovuta cura e competenza nell'esecuzione dei propri servizi e ~~accetta responsabilità solo in caso di provata negligenza. Equa non assumerà nessuna responsabilità relativamente a reclami per perdite, danni o spese, qualora gli stessi non siano fatti valere entro n. 3 giorni dalla conclusione della verifica.~~

Il cliente è garante della rispondenza dei propri impianti a norme, procedure aziendali, capitolati di riferimento e specifiche disposizioni di Legge. Equa pertanto non si assume alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse dal Committente relativamente all'oggetto di ispezione.

### 12. RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO VERSO TERZI ED ASSICURAZIONE

Come espressamente richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Equa dispone di adeguata assicurazione che copre la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità professionale derivante dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento.

### 13. RICORSI E RECLAMI

Chiunque sia coinvolto direttamente nell'operato di Equa (es. clienti, Autorità preposte o terzi parti) ha diritto di presentare reclamo o ricorso per le attività svolte dall'organismo e, in generale, dai soggetti che operano in nome e per conto di esso.


Le modalità di presentazione dei reclami e dei ricorsi sono le seguenti:

- Reclamo: deve essere presentato in forma scritta a mezzo fax, posta o mail, entro 5 (cinque) giorni dal fatto che ha dato origine al reclamo.
- Ricorso: deve essere presentato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

Eventuali reclami o ricorsi verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta nelle forme sopra indicate, che fornisca dettagli e integrazioni a supporto, nonché controdeduzioni adeguate a motivarne e sostenerne lo stato in essere. Reclami o ricorsi anonimi non vengono presi in considerazione.

Per essere ammissibile, il reclamo o il ricorso deve contenere almeno:

- i riferimenti del soggetto che presenta il reclamo o il ricorso e gli estremi della eventuale organizzazione di appartenenza;
- contenere una descrizione della manifestazione di insoddisfazione o della decisione che viene contestata;
- contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del reclamo o del ricorso stesso, precisando data o luogo di esecuzione, il personale di Equa coinvolto ed eventuali stime di danni arrecati.

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	21 di 25

~~Possono essere oggetto di reclamo o ricorso tutte quelle attività eseguite da Equa che possono arrecare al Cliente, alla Comunità ed a Terzi eventuali danni materiali o di immagine in caso di errore, negligenza o dolo.~~

Il processo di trattamento dei reclami o dei ricorsi viene gestito dall'organismo sotto vincolo di riservatezza, sia per quanto riguarda il reclamante o il ricorrente, sia per quanto attiene al contenuto del reclamo o del ricorso stesso.

Equa garantisce che le decisioni relative a reclami o ricorsi, siano riesaminate ed approvate da soggetti che non siano coinvolti nelle attività oggetto di reclamo o ricorso.

La presentazione di reclami o di ricorsi, il loro esame e le relative decisioni, non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti del reclamante o del ricorrente.

### 13.1 RECLAMI

~~I soggetti che possono avere un rapporto con Equa a qualsiasi titolo, derivante da sottoscrizione di contratti, stipula di convenzioni, accordi commerciali, richieste di informazioni o richiesta di servizi, possono presentare reclamo a Equa (a titolo meramente esemplificativo, clienti o potenziali clienti, autorità di controllo e regolamentazione, utilizzatori dell'impianto sottoposto ad ispezione, etc.).~~ Chiunque può presentare un reclamo ad Equa e per la presentazione di un reclamo non è necessaria la sussistenza di un rapporto di qualsiasi tipo con Equa.

Il reclamo è analizzato dal Responsabile Tecnico chiamando anche altre possibili funzioni coinvolte nelle possibili cause di insorgenza del reclamo. Qualora il Responsabile Tecnico sia coinvolto direttamente nel reclamo o sia impossibilitato, l'analisi del reclamo spetta al Sostituto Responsabile Tecnico o in ogni caso a persone tecnicamente competenti.

Equa comunica formalmente, in forma scritta (es. fax, mail), entro 7 giorni al soggetto reclamante se il reclamo è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del reclamo).


Se si appura l'infondatezza del reclamo, il Responsabile Tecnico chiuderà il processo di reclamo, inviando al reclamante in forma scritta (es. fax, mail, etc.) un report, che dimostri l'evidenza dell'estraneità di Equa ai fatti oggetto della contestazione e le ragioni che hanno portato a tale conclusione.

Qualora, invece, il processo di revisione confermi la responsabilità di Equa, il Responsabile Tecnico individua e sottopone al reclamante una serie di misure correttive (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante). Il rapporto del processo di revisione e le soluzioni indicate, sono recapitate al cliente in forma scritta (es. fax, mail, etc.).

Se il reclamante accetta le misure correttive proposte dall'organismo, la procedura di reclamo si concluderà con l'espletamento delle misure correttive scelte. Contrariamente, se il reclamante non dovesse essere concorde e soddisfatto dall'analisi e delle soluzioni suggerite, ~~avrà il diritto di avviare procedimenti legali~~ potrà presentare appello contro la decisione dell'organismo in forma scritta.

### 13.2 RICORSI

I ricorsi sono presentati da Clienti (o suoi rappresentanti/delegati) in seguito alla ricezione di un documento attestante una decisione dell'Organismo. Ogni Cliente, che abbia stipulato con Equa un contratto relativo alle attività di ispezione

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	22 di 25

o ne abbia richiesto i servizi, può presentare ricorso scritto contro le decisioni di Equa. La comunicazione del ricorso deve avvenire nelle forme sopra indicate, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

La presentazione di ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti da Equa, non sospendono in ogni caso la vigenza di tali atti, fino alla conclusione della relativa trattazione.

Il ricorso ricevuto è analizzato dal Responsabile Tecnico (qualora questi sia coinvolto direttamente nel ricorso o sia impossibilitato, l'analisi del ricorso spetta al Sostituto Responsabile Tecnico o in ogni caso a persone tecnicamente competenti), eventualmente consultando altre funzioni coinvolte nelle cause di insorgenza del ricorso, con lo scopo di raccogliere e verificare tutte le informazioni attinenti al ricorso.

Tutta la documentazione relativa al ricorso viene presentata alla Direzione che è il soggetto titolato ad esaminare tutti gli elementi concernenti il ricorso e validare lo stesso. Sulla base della documentazione presentata, la Direzione stabilisce i soggetti (interni e/o esterni all'organismo) a cui viene affidato l'esame del ricorso.

Equa comunica formalmente, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro 7 giorni al soggetto ricorrente l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso ed i soggetti incaricati dell'analisi del ricorso. ~~Su richiesta scritta da parte del ricorrente,~~ Equa fornisce informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

I ricorsi sono valutati da personale indipendente rispetto a quello coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

I soggetti incaricati dalla Direzione di analizzare il ricorso dispongono tutti gli accertamenti del caso, prendendo eventualmente in considerazione eventuali casi analoghi precedenti e, se ritenuto necessario, sentendo il soggetto ricorrente. Tali soggetti definiscono e propongono alla Direzione le azioni da adottare nei confronti del soggetto ricorrente e tutte le correzioni ed azioni correttive che si ritengono necessarie.

Le decisioni finali sono pertanto riesaminate ed approvate dalla Direzione. Tali decisioni, riportate in un report firmato dalla Direzione, sono comunicate al ricorrente mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Qualora non si ravvisino elementi sufficienti all'accoglimento, il ricorso viene respinto, motivando al ricorrente la decisione. ~~Se il ricorrente accetta le soluzioni presentate e le misure correttive proposte da Equa, la procedura di ricorso si concluderà con l'espletamento delle misure correttive scelte.~~ ~~Contrariamente,~~ se il ricorrente non dovesse essere concorde e soddisfatto dall'analisi e le soluzioni suggerite, avrà il diritto di avviare procedimenti legali. Se il ricorso fosse ritenuto fondato l'organismo attuerà tutte le azioni necessarie e previste nel report inviato al cliente.

~~A conclusione delle attività di cui sopra, Equa valuta con il ricorrente e con le altre parti coinvolte nel ricorso se il contenuto del ricorso e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici ed eventualmente in quale misura.~~

Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento. Pertanto, se il ricorso non venisse accolto dall'organismo, eventuali spese conseguenti all'iter di analisi delle cause, di raccolta delle informazioni e di definizione delle modalità di gestione, saranno addebitate al ricorrente stesso.



## Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)

Revisione	03
Data:	04/07/2020
Pagina	23 di 25

### 14. CONTENZIOSI/CONTROVERSIE

Con contenzioso si intende il ricorso, da parte di Soggetti avente causa, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo. Per eventuali contenziosi o controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva, il foro competente è esclusivamente il Tribunale di Novara.

### 15. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei rapporti contrattuali tra Equa e il Cliente richiedente l'esecuzione della verifica dei propri impianti in conformità al D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 e s.m.i.. Tramite la sottoscrizione in calce, il Committente dichiara ed attesta di accettare come di fatto accetta tutte le clausole stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso al precedente paragrafo 3. La mancata accettazione del presente Regolamento e di tutte le clausole in esso stabilite o l'assenza di evidenze documentali alternative che possano dimostrare che l'erogazione del servizio di verifica da parte di Equa avvenga sotto l'egida di definiti, completi e chiari requisiti contrattuali coerenti con quelli previsti dal presente Regolamento e da tutte le clausole in esso stabilite, non consentono l'erogazione dei servizi stessi da parte di Equa.

Per accettazione da parte del Cliente


\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma del legale rappresentante)

Per avvenuta lettura, comprensione ed eventuale richiesta di chiarimenti, non sussistendo dubbi interpretativi si esprime formale accettazione nello specifico degli articoli 4, 5, 6.1, 8, 10, 11 e 14 allegato 1 (informativa privacy)

Visto, accettato e compreso: \_\_\_\_\_

Luogo e Data: \_\_\_\_\_

	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	24 di 25

#### **Allegato 1: Informativa Privacy**

La presente informativa viene resa ai clienti, siano essi persone fisiche o persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, di **EQUA SRL**, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/2016 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali". **Identità del Titolare**

Il Titolare del trattamento dei dati dei clienti persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, è **PLATINI IGNAZIO** di **EQUA SRL** con sede in **VAI CAVAGLIO 10, 28010 - FONTANETO D'AGOGNA**.

Non è stato designato il DPO.

#### **Fonte dei dati**

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato in occasione di:

- visite presso le sedi;
- interazioni attraverso il sito internet;
- richieste di informazioni, anche via mail;
- precedenti transazioni.

#### **Finalità del trattamento**

Adempimenti fiscali, gestione organizzativa e adempimenti burocratici delle prestazioni richieste, obblighi di legge, gestione trattative e rapporti precontrattuali. Gestione delle prestazioni richieste, rapporti post contrattuali. Definizione, gestione e organizzazione degli appuntamenti.

Infine, tutti i dati personali dei suddetti interessati, saranno inseriti negli archivi del Titolare e utilizzati (visto l'art. 130 comma 4 d.lgs. 196/2003 e visto anche il Provvedimento generale del Garante G.U. 1° luglio 2008 n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c) per l'invio di comunicazioni concernenti prodotti, servizi, novità e promozioni.

#### **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Alcuni trattamenti vengono effettuati per legittimo interesse del Titolare (promozione delle proprie attività commerciali e perseguimento delle finalità statutarie).

#### **Destinatari dei dati**

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione degli acquisti o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.

#### **Trasferimento dei dati**

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16.


#### **Conservazione dei dati**

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.

#### **Diritti dell'interessato**

Con riferimento all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l'interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l'oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. **Revoca del consenso**



	<b>Regolamento Generale Verifiche (A/RGV/14)</b>	Revisione	03
		Data:	04/07/2020
		Pagina	25 di 25

Con riferimento all'art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all'art. 6 del GDPR 679/16, l'interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato (il rapporto di fornitura) o all'evasione di sue richieste.

**Proposizione di reclamo**

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello stato di residenza.

**Rifiuto al conferimento dei dati**

I clienti persone fisiche non possono rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità. Il conferimento di ulteriori loro dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e l'efficienza della transazione. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l'evasione degli ordini; mentre il mancato conferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l'evasione di altre richieste e la qualità e l'efficienza della transazione stessa. Le persone che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al Titolare i loro dati personali.

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso.

**Processi decisionali automatizzati**

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche.